



Delibera della Giunta Regionale n. 633 del 15/11/2011

A.G.C. 18 Assistenza Sociale, Att. Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo

Settore 1 Assist.sociale, programmazione e vigilanza sui servizi sociali

Oggetto dell'Atto:

ESERCIZIO DEL POTERE SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELL'I.P.A.B.
"ARCICONFRATERNITA DELLA SS. ANNUNZIATA", IN AVELLINO, AI SENSI DEGLI
ARTICOLI 16 E 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 4 MAGGIO 2001, N. 207.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

Premesso che:

a. l'ente "Arciconfraternita della SS. Annunziata", in Avellino, istituito in epoca remota al fine di perseguire scopi di beneficenza e di culto, è stato equiparato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza dall'articolo 91 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e, come tale, è soggetto al controllo della Regione ai sensi del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9, recante "Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale";

b. il sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza è stato oggetto di riforma ad opera del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, in ottemperanza della delega prevista dall'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

c. l'articolo 21 del decreto legislativo n. 207/2001 dispone la transitoria applicazione, nelle more dell'attuazione del riordino delle istituzioni, delle disposizioni previgenti in quanto non contrastanti con i principi della libertà dell'assistenza, con i principi della legge e con le disposizioni dello stesso decreto delegato;

d. a seguito della modifica, con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, del titolo V, della parte seconda, della Costituzione, le Regioni esercitano la potestà legislativa esclusiva nella materia dei servizi sociali;

visti:

a. il combinato disposto degli articoli 3, comma 2, e 16 del decreto legislativo n. 207/2001 secondo cui gli enti equiparati alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza dall'articolo 91 della legge n. 6972/1890 deliberano la propria trasformazione in associazioni o fondazioni di diritto privato entro il termine di due anni dall'entrata in vigore del decreto delegato decorso inutilmente il quale le Regioni ovvero, in via graduata, i prefetti nominano un commissario che provvede in via sostitutiva;

b. l'articolo 20 del decreto legislativo n. 207/2001 che riserva alle Regioni l'esercizio del potere sostitutivo nei confronti delle IIPPAB nei casi di accertata inattività che comporti sostanziale inadempimento alle previsioni che dispongono la trasformazione delle istituzioni;

acclarato che l'assemblea dei soci dell'Arciconfraternita della SS. Annunziata non ha provveduto, entro il termine di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 207/2001, agli adempimenti di competenza preordinati alla trasformazione in ente con personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto delegato;

preso atto della nota del dirigente del Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza nei Servizi Sociali prot. n. 0197228 dell'11 marzo 2011, indirizzata all'Arciconfraternita, di sollecito ad inviare, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione della missiva, la deliberazione di trasformazione dell'istituzione in persona giuridica privata secondo le prescrizioni del decreto legislativo n. 207/2001, pena l'esercizio del potere sostitutivo regionale;

constatato che entro il termine assegnato con la richiamata nota prot. n. 0197228 dell'11 marzo 2011 l'amministrazione dell'Arciconfraternita non ha provveduto all'invio della deliberazione di trasformazione assunta dall'assemblea dei soci secondo la disciplina recata dal decreto legislativo n. 207/2001;

verificata la mancata giustificazione dell'inadempimento;

considerato che:

a. il mancato adempimento alle prescrizioni del decreto legislativo n. 207/2001 che dispongono la trasformazione degli enti equiparati alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza determina una anomalia tale da imporre l'intervento sostitutivo nei confronti dell'Arciconfraternita della SS. Annunziata e la nomina di un commissario ad acta a mente degli articoli 16, comma 2, e 20, comma 1, del decreto delegato;

b. la Regione conserva la titolarità della competenza sostitutiva prevista dal decreto legislativo n. 207/2001 ed è, pertanto, legittimata a disporre l'esercizio del potere sostitutivo nei confronti dell'ente inadempiente;

preso atto, altresì,:

a. dell'invio, a cura del dirigente del settore Assistenza Sociale, a mezzo raccomandata a.r., all'ente interessato della comunicazione prot. n. 0672460 del 7 settembre 2011 di avvio del procedimento volto al commissariamento dell'Arciconfraternita;

b. che entro il termine di trenta giorni assegnato con la citata nota prot. n. 0672460 del 7 settembre 2011 l'amministrazione dell'Arciconfraternita non ha presentato memorie, atti e documenti pertinenti al procedimento di commissariamento dell'ente;

ritenuto, a motivo dell'inadempimento alle prescrizioni del decreto legislativo n. 207/2001 e della mancata giustificazione del ritardo, che sussistono i presupposti giuridici e di fatto che giustificano l'esercizio del potere sostitutivo regionale nei confronti dell'Arciconfraternita della SS. Annunziata;

ravvisata la necessità di disporre l'intervento sostitutivo nei confronti dell'Arciconfraternita rinviando ad apposito decreto presidenziale la nomina del commissario ad acta cui conferire l'incarico di provvedere agli adempimenti preordinati alla trasformazione dell'istituzione in ente con personalità giuridica di diritto privato secondo la disciplina recata dal decreto legislativo n. 207/2001;

considerato che il carico di responsabilità derivante dal conferimento dell'incarico commissariale comporta il riconoscimento di un compenso in favore del commissario imputabile all'IPAB;

ritenuto di determinare, a motivo della natura dell'incarico e della dimensione dell'istituzione, in €. 600/00 (€. seicento/00) il compenso onnicomprensivo forfettario lordo da corrispondere al commissario ad acta;

visto il D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207;

visto il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9;

visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per i motivi espressi in preambolo che si intendono qui integralmente riportati e confermati, di:

1. disporre l'esercizio del potere sostitutivo nei confronti dell'IPAB "Arciconfraternita della SS. Annunziata", in Avellino, per il tramite di un commissario ad acta ai sensi degli articoli 16, comma 2, e 20, comma 1, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, a motivo dell'inadempimento alle prescrizioni del decreto delegato che dispongono la trasformazione dell'istituzione in ente con personalità giuridica di diritto privato.

2. Rinviare ad apposito decreto presidenziale la nomina del commissario ad acta.

3. Attribuire al commissario ad acta il potere di adottare, in via sostitutiva, nel termine di sei mesi dalla notifica del decreto presidenziale di nomina, tutti i provvedimenti di competenza degli organi di amministrazione ordinari previsti dallo statuto dell'Arciconfraternita preordinati alla trasformazione dell'istituzione in ente con personalità giuridica di diritto privato secondo la disciplina recata dal decreto legislativo n. 207/2001 e, in particolare, di provvedere: a) all'assunzione, nella forma di atto pubblico contenente lo statuto, della deliberazione di trasformazione dell'Arciconfraternita in ente di diritto privato, nel rispetto delle tavole di fondazione e delle originarie finalità statutarie; b) alla redazione, anche avvalendosi dell'apporto di tecnici abilitati dallo stesso incaricati, dell'inventario dei beni mobili e immobili assicurando che sia conferita distinta evidenziazione ai beni espressamente destinati dallo statuto e dalle tavole di fondazione alla realizzazione degli scopi istituzionali.

4. Determinare in €. 600/00 (€. seicento/00), da porre a carico del bilancio dell'Arciconfraternita ovvero a carico del bilancio dell'ente che succede nella titolarità delle posizioni giuridiche facenti capo all'istituzione, la misura del compenso onnicomprensivo forfettario lordo da corrispondere al commissario per lo svolgimento del mandato a conferirsi.

5. Stabilire di imputare all'ente "Arciconfraternita della SS. Annunziata" ogni onere derivante dall'esercizio del potere sostitutivo.

6. Inviare la presente deliberazione all'ente "Arciconfraternita della SS. Annunziata", in Avellino.

7. Trasmettere la presente deliberazione al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione nel B.U.R.C., al Settore Affari Generali della Presidenza e Collegamenti con gli Assessori e al Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza nei Servizi Sociali per gli adempimenti di rispettiva competenza.